



**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

Dipartimento n. 2, Settore n° 4  
Urbanistica

**PIANO STRUTTURALE COMUNALE  
E  
REU**

*(Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i.)*

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO  
RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

*Legge quadro 26-10-1995, n. 447  
DPCM 14 nov. 1997*

*Legge Regionale n.34/2009*

**PROGETTISTI**

**Prof. Arch. Francesco Karrer**

**Prof. Arch. Francesca Moraci**

**(Raggruppamento temporaneo tra  
professionisti – RTP)**

**COLLABORATORI**

**Dott. Arch. Natale Palamara**

**Dott. Arch. Giuseppe Palamara**



*Francesco Karrer*



*Francesca Moraci*

- **Dott. Elio Costa, Sindaco**
- **Avv. Laura Pugliese, Assessore**
- **Dott. Michele Fratino, Dirigente**
- **Ing. Lorena Callisti, R.U.P. PSC e REU e procedura di VAS**

**Aprile 2017**

# **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## **SULLA**

### **CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE**

#### **1. Generalità**

La presente relazione è allegata alla Tav. n. 01 – CAT (Aprile 217) relativa alla “classificazione acustica del territorio” di Vibo Valentia, di cui fa parte integrante.

Occorre premettere che la classificazione acustica del territorio comunale di Vibo Valentia è stata effettuata sulla base della pianificazione desunta dal Piano Strutturale Comunale (PSC) adottato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo del 05/12/2014, n. 84. Questo, perché il comune di Vibo Valentia non dispone di un “Piano di zonizzazione acustica” del proprio territorio, solitamente sovraordinato rispetto al resto della strumentazione urbanistica comunale.

In tale assenza prevale quanto previsto dalla legge quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995, n°447, (art 6 comma 1a e art.4 comma 1a) e dalla legge regionale del 19 ottobre 2009, n. 34 "*Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria*".

L'obiettivo della classificazione acustica non è solo quello di realizzare una suddivisione del territorio in zone acusticamente omogenee, ma soprattutto di programmare un graduale risanamento delle aree critiche, attualmente non note, stabilendo modalità e competenze per gli interventi di bonifica.

Questo, comunque, sarà possibile dopo gli opportuni rilievi del clima acustico nei vari ambiti, mancando, il comune di Vibo Valentia, allo stato attuale, di dati statistici locali.

Il criterio di base per la individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di effettiva fruizione del territorio stesso, pur tenendo conto delle destinazioni del PSC, ovvero degli ATU (ambiti territoriali unitari).

Inoltre, è stata effettuata una limitazione delle micro suddivisioni di aree al fine di evitare una zonizzazione troppo frammentata, individuando, pertanto, aree con caratteristiche urbanistiche omogenee e, comunque, ambiti funzionali significativi.

Per quanto attiene a inquadramento territoriale, a descrizione generale del comune, a individuazione di aree urbanizzate o in corso di urbanizzazione, nonché, a identificazione del territorio agro forestale, o di quello adibito o destinato ad attività industriali e produttive con spazi annessi e, inoltre, le caratteristiche delle infrastrutture viarie e ferroviarie, dei servizi sanitari e ospedalieri, esistenti e di previsione, si rimanda al “Quadro Conoscitivo” (QC) e al “Documento Preliminare” (DP) del PSC e al PSC medesimo, sopra menzionato, sulla cui base è stata desunta e prodotta la presente proposta di zonizzazione acustica del territorio comunale.

## **2. Riferimenti e quadro normativo.**

1. D.P.C.M. 01/03/1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*.
2. L. 26/10/1995, n. 447 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*.
3. Legge regione Calabria del 19 ottobre 2009, n. 34 *“Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell’ambiente nella Regione Calabria”*.
4. D.P.C.M. 14/11/1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.
5. D.P.C.M. 05/12/1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”*.
6. D.P.R. 11/12/1997 n° 496 *“Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”*.
7. D.M. 16/03/1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*.
8. D.P.R. 18/11/1998 n° 459 *“Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”*.
9. D.P.C.M. 27/12/1988 *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art. 6, L. 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377”*.
10. D.P.C.M. 16/04/1999 n° 215 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”*.
11. D.M. 29/11/2000 *“Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore”*.
12. D.P.R. 30/03/2004, n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447”*.
13. UNI ISO 1996-2:2010 *“Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale; parte 2: determinazione dei livelli di rumore ambientale”*.
14. UNI ISO 9613-1:2006 *“Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 1: Calcolo dell’assorbimento atmosferico”*.
15. UNI ISO 9613-2: 2006 *“Attenuazione sonora nella propagazione all’aperto. Parte 2: Metodo generale di calcolo”*.
16. UNI 11022:2003 *“Misurazione dell’efficacia acustica dei sistemi antirumore per infrastrutture di trasporto, installati in ambiente esterno”*.
17. UNI 11160:2005 *“Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo di sistemi antirumore per le infrastrutture di trasporto via terra”*.
18. UNI/TR 11326:2009 *“Valutazione dell’incertezza nelle misurazioni e nei calcoli di acustica”*.
19. UNI CEI ENV 13005:2000 *“Guida all’espressione dell’incertezza di misura”*.

20. UNI 10855:1996 “*Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti*”.
21. IEC 61672-1:2002 “*Sound level meters – Part 1: Specifications*”.
22. APAT (ISPRA) “*Linee guida relative ai criteri per la classificazione acustica dei territori comunali*”.

### **3. Effetti del rumore sulla salute.**

Gli effetti del rumore vengono generalmente distinti in due categorie: di tipo diretto e di tipo indiretto.

Nei primi vengono compresi tutti i danni (specifici) a carico dell'apparato uditivo. Un criterio completo di classificazione degli effetti può essere definito in accordo con le proposte CEE, nel modo seguente:

- danni a carico dell'udito (o specifici);
- danni a carico degli altri organi o sistemi o della psiche (non specifici);
- disturbi del sonno;
- interferenze sulla comprensione della parola o di altri segnali acustici;
- interferenze sul rendimento, sull'efficienza, sull'attenzione e sull'apprendimento;
- sensazione generica di fastidio.

I danni specifici colpiscono soprattutto il sistema nervoso e neurovegetativo e indirettamente molti altri organi e apparati quali il sistema visivo, l'apparato digerente, il sistema cardiovascolare, il sistema endocrino, il senso di equilibrio, l'apparato respiratorio ecc. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di disturbo e di danno da rumore secondo una scala di lesività proposta da alcuni autori.

#### Livello di intensità sonora dB(A) e relativa fascia di livelli di intensità sonora:

0-35 Rumore che non arreca fastidio né danno

36-65 Rumore fastidioso e molesto che può disturbare il sonno ed il riposo

66-85 Rumore che disturba e affatica, capace di provocare danno psichico e neurovegetativo ed in alcuni casi danno uditivo

86-115 Rumore che produce danno psichico e neuro vegetativo, che determina effetti specifici a livello auricolare e che può indurre malattia psicosomatica

116-130 Rumore pericoloso; prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici e neurovegetativi

131-150 e oltre: Rumore molto pericoloso; impossibile da sopportare senza adeguata protezione; insorgenza immediata o comunque molto rapida del danno

#### **4. Campi di applicazione.**

I limiti fissati dalla Legge Quadro riguardano gli ambienti abitativi e l'ambiente esterno.

Il significato che la Legge dà al termine "ambiente abitativo" è molto esteso e con esso si intende "ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o comunità ed utilizzato per le diverse attività umane". Sono quindi compresi anche ambienti ben diversi dalle residenze private, alle quali generalmente si pensa quando si parla di ambiente abitativo.

Gli ambienti di lavoro rientrano nel campo di applicazione della Legge solo se il rumore vi è immesso da sorgenti esterne, ad esempio da macchine e impianti installati in aziende adiacenti.

#### **5. Criteri di valutazione del rumore**

La Legge Quadro stabilisce per l'ambiente esterno limiti assoluti, i cui valori si differenziano a seconda della classe di destinazione d'uso del territorio.

Per gli ambienti abitativi sono stabiliti limiti differenziali: la differenza tra il livello di rumore ambientale e il livello del rumore residuo non deve essere superiore a 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno.

Il rumore ambientale è definito come il rumore rilevabile in presenza della sorgente disturbante, il rumore residuo quello rilevabile in assenza di tale sorgente.

La Legge prevede che i limiti assoluti (validi per l'ambiente esterno) e i limiti differenziali (validi per gli ambienti abitativi) siano rispettati contemporaneamente.

#### **6. Limiti di zona**

La Legge 447/95 contiene alcune definizioni (art.2, comma 1), fra cui:

- Sorgenti sonore fisse: "*Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore*". Sono comprese nella definizione anche "*le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole*", nonché "*i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative*".

- Sorgenti sonore mobili: *“tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse”*.
- Valori limite di emissione: *“Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa”*.
- Valori limite di immissione: *“Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori”*. I valori limiti di immissione sono distinti in:
  - Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.
  - Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. Il valore limite differenziale corrisponde a 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.
- Valori di attenzione: *“Valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente”*.
- Valori di qualità: *“Valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodologie di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge”*.

Tab. 6.1 - Valori limite di emissione;  $Leq$  in dB(A). DPCM 14.11.1997, art. 2.

<b>Classi di destinazione d’uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 6.2 - Valori limite assoluti di immissione, rapportati all'intero periodo di immissione; Leq in dB(A). DPCM 14.11.1997, art. 3.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	60
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 6.3 - Valori di qualità; Leq in dB(A). DPCM 14.11.1997, art. 7.

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	47	37
II – aree prevalentemente residenziali	52	42
III – aree di tipo misto	57	47
IV – aree di intensa attività umana	62	52
V – aree prevalentemente industriali	67	57
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 6.4- Valori di attenzione, in caso di disturbo limitato a meno di un'ora nell'intero periodo di riferimento; *Leq* in dB(A).

<b>Classi di destinazione d'uso del territorio</b>	<b>Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)</b>	<b>Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)</b>
I – aree particolarmente protette	60	45
II – aree prevalentemente residenziali	65	50
III – aree di tipo misto	70	55
IV – aree di intensa attività umana	75	60
V – aree prevalentemente industriali	80	65
VI – aree esclusivamente industriali	80	75

Il superamento di uno dei due valori di attenzione, ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore notturno, comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 della Legge 447/95.

Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia. La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

## **7. Descrizione delle “classi acustiche”.**

Fanno parte delle aree particolarmente protette (classe 1), quelle nelle quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale per la loro utilizzazione; comprendono pertanto gli ospedali, le scuole, i parchi pubblici, le aree destinate al riposo e allo svago, le aree di particolare interesse residenziale e le aree residenziali rurali.

Le aree prevalentemente residenziali (classe 2), quelle di tipo misto (classe 3) e di intensa attività umana (classe 4) vengono definite in base:

- al traffico;
- alla densità di popolazione;
- alla densità di attività commerciali;
- alla densità di attività artigianali.

Vengono infine definite le aree prevalentemente industriali (classe 5) caratterizzate da forte presenza di attività produttive e da scarsità di abitazioni e quelle esclusivamente industriali (classe 6) prive di insediamenti abitativi.

I limiti sono validi non solo per le sorgenti fisse, ma anche per quelle mobili (ad esempio le macchine da cantiere), ad eccezione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza.

Il DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" introduce il seguente criterio che, per la notevole importanza, merita di essere sottolineato: i limiti vanno rispettati contemporaneamente in tutte le aree del territorio, pertanto i limiti stessi si riferiscono non solo all'area da cui il rumore viene emesso, ma anche alle aree in cui il rumore viene immesso.

## **8. Infrastrutture urbane ed extraurbane.**

Considerata la loro rilevanza per l'impatto acustico ambientale, strade, autostrade e ferrovie sono elementi di primaria importanza nella predisposizione acustica.

I decreti attuativi relativi a tali infrastrutture sono stati pubblicati con DPR 18/11/1998 n° 459 per quanto riguarda le linee ferroviarie e con DPR 30/03/2004 n° 142 per quanto concerne le infrastrutture stradali.

Questi regolamenti di disciplina prevedono delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (carreggiate o binari) dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stradale (DPR 142/04) o ferroviaria (DPR 459/98); in particolare, per le ferrovie è prevista una fascia di 250 metri su ciascun lato dell'infrastruttura viaria mentre per le strade la larghezza di tale fascia dipende dalla classificazione della stessa.

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio. Esse si sovrappongono invece alla zonizzazione, venendo a costituire in pratica delle "fasce di esenzione" (relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario sull'arteria a cui si riferiscono) rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Si ricorda che le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori limite di emissione e di

immissione, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento e abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente (estratto dell'articolo 10 della Legge Quadro 447/95, al quale si rimanda per il testo integrale; il Ministero dell'Ambiente ha emanato le direttive in merito con la pubblicazione del D.M. 29/11/2000.

## **9. Raccolta e valutazione dei dati**

Dal momento che la presente proposta di zonizzazione acustica prescinde da dati statistici locali, inesistenti (come già in precedenza evidenziato), sarà compito dell'Amministrazione comunale predisporre un piano di rilevazione per l'acquisizione di dati sul clima acustico, su cui, eventualmente, modificare la presente proposta o istituire un piano di risanamento da inquinamento da rumore, individuando puntualmente le sorgenti di disturbo.

## **10. Appendice**

**Legge Regionale 19 ottobre 2009, n. 34** - *Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria.* - (BUR n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009. Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 3 dicembre 2009, n. 46).

### **Art. 3**

*(Funzioni della Regione)*

1. Nell'ambito delle proprie competenze, e fermo restando quanto previsto nei successivi articoli e dalla legge quadro n. 26 ottobre 1995, n. 447, la Regione provvede a:
  - a) impartire direttive generali agli Enti locali ed agli altri soggetti competenti favorendo la cooperazione fra i Comuni, le Province, l'Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente della Calabria (A.R.P.A.CAL.) e le Aziende Sanitarie Provinciali (A.S.P.) anche al fine di ottimizzare utilizzo delle risorse e semplificare le procedure;
  - b) predisporre ed adottare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, sulla base delle proposte dei Comuni e delle Province e la definizione, in base alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, delle priorità degli interventi di bonifica. I Comuni dovranno adeguare i propri Piani di risanamento acustico delle A.I.A. al Piano regionale;
  - c) individuare criteri finalizzati alla realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo dell'inquinamento acustico. Nelle more dell'individuazione di tali criteri, si fa riferimento alle specifiche linee guida dell'ANPA (oggi I.S.P.R.A.);
  - d) elaborare, aggiornare e integrare le disposizioni e i criteri tecnici per l'attuazione della presente legge e dei provvedimenti statali in materia di acustica ambientale;

- e) promuovere ed incentivare, anche con concessione di contributi economici, attività di educazione, divulgazione e sensibilizzazione in collaborazione con gli Enti locali, le Associazioni ambientaliste e di categoria, nonché con soggetti pubblici e privati abilitati alla formazione specialistica in ambito Ambientale;
  - f) approvare, nell'ambito della propria competenza territoriale, i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;
  - g) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;
  - h) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al DPCM 1° marzo 1991;
  - i) vigilare affinché i comuni adottino il piano di zonizzazione acustica del proprio territorio. In caso di prolungata inadempienza, si procederà secondo quanto previsto all'articolo 4 lettera d);
  - j) emanare ordinanze contingibili ed urgenti, con efficacia estesa alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più province, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività.
1. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b) ed f) sono esercitate dal Consiglio, le restanti sono esercitate dalla Giunta.
  2. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge.
  3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con proprio atto, disposizioni relative a:
    - a) linee guida per la classificazione acustica del territorio comunale di cui all'articolo 6. Nelle more si fa riferimento alle linee guida sulla classificazione acustica redatte dall'APAT;
    - b) modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 13;
    - c) criteri per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico (articolo 16 presente legge) e di valutazione previsionale di clima acustico (articolo 17 presente legge) di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 nonché le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di concessioni edilizie o di provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività;
    - d) criteri per la redazione dei piani di risanamento acustico comunali di cui all'articolo 12;
    - e) criteri per l'individuazione delle aree acusticamente inquinate (A.I.A.);
    - f) elementi minimi di valutazione ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento acustico da parte delle imprese, di cui all'articolo 19;
    - g) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni individuano, sulla base dei Piani regionali ed all'interno dello strumento urbanistico vigente, le aree del proprio territorio con rilevante interesse storico archeologico, paesaggistico, ambientale e turistico;
    - h) criteri e condizioni in base ai quali i Comuni, in sede di classificazione del territorio comunale, indicano eventuali limiti inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
    - i) criteri in base ai quali i Comuni determinano le priorità temporali per gli interventi di bonifica acustica del territorio.

## **Art. 5**

### *(Funzioni dei Comuni)*

1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano le competenze di cui all'articolo 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attenendosi alle indicazioni impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1.
2. Entro dodici mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) della presente legge, tutti i comuni predispongono la proposta di classificazione acustica e avviano la procedura di approvazione di cui al successivo articolo 8.
3. Ancora prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la zonizzazione e comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici.
4. Entro gli stessi termini indicati al comma 2, i Comuni adeguano i propri regolamenti, o ne adottano uno specifico, definendo apposite norme per:
  - a) il controllo, il contenimento e l'abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare;
  - b) il controllo, il contenimento e l'abbattimento dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività che impiegano sorgenti sonore;
  - c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia delle sorgenti sonore;
  - d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.
5. Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni individuano le AIA e predispongono i relativi piani pluriennali di risanamento acustico.
6. Nell'ambito della propria competenza territoriale i Comuni approvano i piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose di cui all'articolo 20.

## **Art. 13**

### *(Attività all'aperto e temporanee)*

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella presente legge.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8,00 - 24,00.
3. Le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non possono superare i limiti di cui all'articolo 3 comma 1, lettera h) e non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9,00 - 24,00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.
4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12,00 - 15,00 e 19,00 - 24,00.
5. Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7,00 - 12,00 e 15,00 - 19,00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione Europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

6. Le emissioni sonore di cui al comma 5, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB(A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune interessato può concedere, limitatamente al tempo strettamente necessario, deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la struttura sanitaria competente.
7. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma 2, 3, 4, 5 e 6, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, acquisendo il parere sanitario della competente Azienda sanitaria provinciale al fine di tutelare la salute della popolazione interessata.  
Nel rilascio delle autorizzazioni per attività temporanee, il Comune deve considerare:
  - a) i contenuti e le finalità dell'attività;
  - b) la durata dell'attività;
  - c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
  - d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
  - e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
  - f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
  - g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso ed al deflusso del pubblico ed alla variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.
 Nell'autorizzazione il Comune può stabilire:
  1. limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
  2. prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
  3. l'obbligo per il titolare, gestore od organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.
8. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

## **Art. 16**

### *(Disposizioni in materia di impatto acustico)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, fissa i criteri per la predisposizione della documentazione di impatto acustico redatta da Tecnico competente in Acustica Ambientale a corredo dei progetti per la realizzazione, la modifica od il potenziamento delle opere indicate al comma 2 dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, con proprio provvedimento fissa i criteri per la redazione della valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti indicati al comma 3, dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, tenendo conto che la documentazione deve consentire la valutazione dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.
3. Ai fini del rilascio del relativo nulla-osta, la documentazione di previsione di impatto acustico, redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è allegata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, alle domande per il rilascio:

- a) di permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
  - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
4. I criteri di cui al comma 3 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico.
  5. Qualora in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui al comma 3 sia prevista la denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione richiesta, definita dai criteri stabiliti dalla Regione, deve essere presentata al Comune e copia deve essere tenuta dal titolare dell'attività che deve presentarla a richiesta dell'autorità competente al controllo.
  6. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.
  7. I Comuni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adeguare i propri regolamenti relativi al rilascio dei permessi a costruire, autorizzazioni e provvedimenti di cui ai commi precedenti.

## **Art. 17**

### *(Clima acustico)*

1. La valutazione previsionale di clima acustico, costituita da idonea documentazione tecnica, redatta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale secondo le disposizioni indicate nel provvedimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), é obbligatoria per le fattispecie di insediamento di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. É altresì obbligatoria per i nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o postazioni di servizi commerciali polifunzionali.
2. Detta documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda per il rilascio del permesso a costruire o del provvedimento comunale che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.
3. Qualora il clima acustico non risulti compatibile con il tipo di insediamento previsto, ai fini dell'emanazione del provvedimento richiesto, il Comune, considerate le previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, tiene conto degli effetti di eventuali piani di risanamento necessari al raggiungimento dei valori limite vigenti nonché della previsione, in fase di progettazione, di opportuni accorgimenti anche strutturali e logistici sul ricettore.

## **Art. 20**

### *(Nuove attività imprenditoriali)*

1. Per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, l'impresa deve presentare al Comune apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa.

## **Art. 21**

*(Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare)*

1. Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione ed ampliamento di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.  
Il Comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:

- a) il Piano Urbano del Traffico redatto ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs 285/1992 che deve comprendere:
  - 1) l'analisi dell'inquinamento acustico, da parte di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati agli usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
  - 2) l'indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l'inquinamento acustico;
  - 3) le modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull'inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità.
- b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del Comune;
- d) il Piano di risanamento comunale.

## **Art. 24**

*(Prevenzione dell'inquinamento acustico negli edifici)*

1. Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni di impianti o infrastrutture industriali, la progettazione deve prevedere il progetto acustico redatto da tecnico abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale che dovrà individuare misure ed interventi atti a contenere l'emissione di rumore.  
Nella ristrutturazione e nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, nella progettazione di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, si tiene conto dei requisiti acustici passivi degli edifici, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con la redazione di un progetto acustico, da parte di tecnici abilitati muniti di qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, finalizzato al raggiungimento dei requisiti acustici passivi in opera definiti con DPCM 05/12/1997. In attesa dell'emanazione dello specifico D.P.C.M. che regola in materia, come previsto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 articolo 6, comma 1, lettera h), il progetto dovrà rispettare le linee guida che l'Assessorato all'Ambiente della Regione emanerà entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
2. Ai fini degli interventi acustici da effettuare sui fabbricati, i maggiori volumi ed altezze necessari per il raggiungimento dei requisiti acustici di normativa, non sono da considerare nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura a norma dell'articolo 49 (miglioramenti tecnologici) della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.
3. A fine lavori tutti gli edifici, ai sensi del DPCM 05/12/1997, devono essere corredati da certificato di collaudo acustico relativo ai requisiti passivi rilasciato da tecnico

abilitato riconosciuto Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
5. Il certificato di collaudo acustico dovrà essere presentato al Comune in allegato alla richiesta per il rilascio del certificato di agibilità, pena la nullità dell'atto.
6. L'Amministrazione comunale ove ricade l'immobile destinato ad attività industriali, commerciali, artigianali, uso ufficio e per civile abitazione, per la certificazione acustica può avvalersi della competente ARPACAL o nominare un proprio tecnico abilitato di fiducia munito della qualifica di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che provvederà ad effettuare le verifiche fonometriche ed accertamenti di rito redigendo «certificazione acustica» per tutti quegli edifici che sono stati dichiarati agibili a far data dall'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 e «Nulla Osta Tecnico d'impatto Acustico» per i nuovi edifici soggetti a rilascio di «permesso a costruire» (concessione edilizia) con spese tariffate a carico del soggetto richiedente.
7. L'attestato relativo alla certificazione acustica ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

\*\*\*\*\*